
ISTRUZIONI GENERALI

In quali casi occorre presentare la comunicazione

La comunicazione ICI deve essere presentata limitatamente agli immobili, siti nel territorio del Comune di Andalo, per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno precedente (acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva).

La comunicazione può essere presentata anche per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell'anno attuale.

Le principali situazioni in cui è obbligatorio presentare la comunicazione sono:

Vi è l'obbligo di comunicazione

- ✓ acquisto, vendita, donazione di immobile;
- ✓ decesso del soggetto passivo (obbligo per gli eredi in nome proprio e per conto del de cuius) qualora i soggetti indicati nella dichiarazione di successione (Mod. 4) modifichino quanto ivi dichiarato;
- ✓ costituzione o estinzione di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi). Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente, sulla casa ex residenza coniugale, assegnata con provvedimento del tribunale;
- ✓ locazione finanziaria;
- ✓ concessione di area demaniale.

Le principali situazioni in cui non è obbligatorio presentare la comunicazione sono:

Non vi è l'obbligo di comunicazione

- ✓ immobili inclusi nella dichiarazione di successione, relativamente alle successioni aperte (la successione si apre al momento del decesso) dopo l'entrata in vigore della L. 18.10.2001 n. 383 (25.10.2001), qualora i soggetti indicati nella dichiarazione di successione (Mod. 4) non modifichino quanto ivi dichiarato.
- ✓ immobili per i quali nel corso dell'anno precedente o quello attuale non sono intervenute variazioni;
- ✓ immobili comunque esenti o esclusi dall'ICI, anche se venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi;
- ✓ terreni agricoli;
- ✓ fabbricato (abitazione) che è divenuto o che ha cessato di essere utilizzato quale abitazione principale;
- ✓ variazioni di aliquote o detrazioni d'imposta;
- ✓ fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale;
- ✓ fabbricato sul quale sono intervenute modifiche che hanno comportato variazioni nella rendita catastale;
- ✓ fabbricato che a seguito di accorpamenti o ristrutturazioni ha mutato categoria o classe catastale;
- ✓ fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno precedente è data dall'attribuzione della rendita catastale;
- ✓ aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di

- attualizzazione, dei fabbricati interamente posseduti da imprese;
- ✓ fabbricato che ha perso o acquisito i requisiti per essere considerato rurale;
- ✓ area fabbricabile sulla quale è stata ultimata la costruzione dell'immobile;
- ✓ variazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili;
- ✓ fabbricato oggetto di ristrutturazione o risanamento per il quale l'imposta va calcolata come area fabbricabile.

**Termini di
presentazione**

La comunicazione per l'anno precedente deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno **(30.06 dell'anno dopo salvo proroghe o 31.10 dell'anno dopo nel caso di invio telematico)**.

La comunicazione per l'anno attuale può essere presentata dal giorno in cui è avvenuta la variazione e quindi già nel corso del corrente anno e comunque entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno attuale **(30.06 dell'anno prossimo salvo proroghe o 31.10 dell'anno prossimo nel caso di invio telematico)**.

Per i soggetti all'IRPEG, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la comunicazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui è avvenuta la variazione, con conseguente estensione delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e succ. modd..

Per le società di capitali ed enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre.

**Sanzioni per
mancata
presentazione
della
comunicazione**

L'omissione della presentazione della comunicazione è punita con una sanzione di Euro 103,00 per ciascuna unità immobiliare omessa.

Presentazione della comunicazione

Chi deve presentare la comunicazione

La comunicazione deve essere presentata da chi è stato e da chi è divenuto proprietario dell'immobile o titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi nel corso dell'anno precedente o attuale (es: venditore, acquirente, donante, donatario, erede in nome proprio e per conto del de cuius, cedente o cessionario il diritto reale).

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria la comunicazione deve essere presentata dal locatario "utilizzatore" che inizia ad essere soggetto passivo e dal locatore che cessa di esserlo.

In caso di concessione su area demaniale la comunicazione deve essere presentata dal concessionario.

La comunicazione deve essere presentata anche:

- ✓ dai residenti all'estero, se questi posseggono immobili nel territorio del Comune di Andalo;
- ✓ dall'assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, fin dal momento della concessione;
- ✓ dai soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggio, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
- ✓ dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa in caso di assegnazione dell'alloggio.

Comunicazione congiunta

Nel caso in cui più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare *comunicazione congiunta* purché comprensiva di tutti i contitolari. Rimane salvo che ciascuno dei contitolari sarà tenuto ad effettuare un separato versamento.

Comunicazione unica per entrambi le parti

Nel caso in cui la comunicazione venga sottoscritta da tutte le parti del rapporto giuridico vale come comunicazione sia di acquisizione, che di modificazione, che di cessazione della soggettività passiva.

Chi non deve presentare la comunicazione

La comunicazione non deve essere presentata:

- ✓ dal conduttore o locatario, l'affittuario o il comodatario;
- ✓ dal nudo proprietario che non ha alcun obbligo agli effetti dell'ICI, in quanto alla comunicazione (e al pagamento dell'imposta) deve provvedere chi esercita il diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi.
- ✓ dagli eredi per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, relativamente alle successioni aperte (la successione si apre al momento del decesso) dopo l'entrata in vigore della L. 18.10.2001 n. 383 (25.10.2001), qualora essi non modificchino quanto ivi dichiarato.

Come e dove presentare la comunicazione

Come

La comunicazione deve essere consegnata direttamente al Comune di Andalo, presso l'Ufficio Tributi – Piazza Centrale, 1 che rilascerà ricevuta.

La comunicazione può anche essere spedita in busta chiusa, con raccomandata semplice, all'Ufficio Tributi del Comune di Andalo – Piazza Centrale 1 – 38010 Andalo (TN). Sulla busta dovrà essere indicata la scritta Comunicazione ICI e l'anno di riferimento. In tal caso, farà fede la data di spedizione apposta dall'ufficio postale.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Dove

La comunicazione ICI deve essere presentata al Comune di Andalo per i soli immobili situati nel territorio del Comune.

Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della superficie.



Quadri relativi alle generalità dei soggetti

Modalità di compilazione dei quadri

Il modello di comunicazione è composto di due copie, di cui una per il Comune e l'altra per il contribuente.

Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti devono essere utilizzati modelli intercalari numerati progressivamente. Negli appositi spazi posti in calce a ciascun modello vanno indicati il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.

Nel frontespizio devono essere indicate le generalità di chi presenta la comunicazione.

Nel modello vanno riportati:

- ✓ l'indicazione del Comune di Andalo;
- ✓ l'anno di riferimento;
- ✓ la natura dell'atto (ad esempio atto di compravendita, di donazione, di successione) e la data dell'atto;
- ✓ i dati identificativi del cedente il diritto reale o del cessionario del diritto reale (e dei contitolari laddove venga inoltrata comunicazione congiunta) ovvero da entrambi i soggetti qualora la comunicazione venga da essi sottoscritta;
- ✓ l'eventuale "soggetto tenuto alla comunicazione", qualora diverso dal contribuente.

Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le società, gli enti pubblici o privati, le associazioni e fondazioni, i condomini, ecc.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza e ciascun modello deve contenere i medesimi dati; si consiglia, inoltre, di conservare la "copia per il contribuente", che risulterà necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la compilazione di eventuali comunicazioni di variazione per gli anni successivi.

Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo.

In caso di presentazione della comunicazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonché, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.

Il quadro intestato al "soggetto tenuto alla comunicazione" (diverso dal cedente o dal cessionario) deve essere compilato nel caso in cui il cedente o il cessionario siano deceduti ovvero siano stati privati della disponibilità dei loro beni. In particolare il quadro va compilato:

- ✓ dall'erede (in caso di più eredi saranno indicati i dati di uno di essi);
- ✓ dal curatore fallimentare; dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa.

Questo quadro deve essere compilato anche nei casi in cui il cedente o cessionario siano rappresentati o in forza di legge o a seguito di titolo negoziale. In particolare va compilato:

- ✓ dal rappresentante legale o negoziale;

- ✓ dal socio amministratore;
- ✓ dal commissario giudiziale;
- ✓ dal liquidatore in caso di liquidazione volontaria;
- ✓ dall'amministratore del condominio.

La natura della carica deve essere indicata nell'apposito spazio.

Anche nell'ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al "cedente o cessionario".

Il quadro del "contitolare" deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata comunicazione congiunta indicando nome e cognome, codice fiscale, percentuale di possesso e domicilio (frazione, via, piazza, n. civico).

Nel quadro relativo agli elementi identificativi dell'immobile, dopo aver specificato se l'immobile sia un'area fabbricabile o un fabbricato vanno indicati:

- ✓ i dati catastali degli immobili (per i fabbricati la particella edificiale, la porzione materiale, la partita catastale, il subalterno, la categoria e la classe; per le aree fabbricabili, la partita catastale, la particella fondiaria);
- ✓ l'ubicazione dell'immobile (via e numero civico - frazione - località ecc.);
- ✓ il comune catastale;
- ✓ la rendita catastale definitiva (aumentata del 5%) per i fabbricati ed il valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili;
- ✓ la percentuale di possesso (quota complessiva oggetto del trasferimento). In caso di comunicazione congiunta devono essere compilati i quadri dei contitolari (vedi esempi a seguito);
- ✓ in mancanza degli estremi catastali, la rendita catastale provvisoria, il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento.

Qualora il contribuente non fosse in possesso degli elementi catastali né del numero di protocollo della domanda di accatastamento, i predetti campi devono essere lasciati in bianco.

I dati di cui sopra possono essere rilevati dai certificati catastali o dall'atto notarile o dal certificato ereditario.

Il valore dell'immobile deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell'anno. E' sull'intero valore, infatti, che deve essere calcolata l'imposta la quale, poi, sarà dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno.

Esempio n. 1

Tizio (proprietario del 100% di un immobile) cede a Caio e a Nunzio la quota del 50% ciascuno.

Cedente: Tizio (quota ceduta 100%)

Cessionario: Caio (quota acquisita 50%)

Contitolare del cessionario: Nunzio (quota acquisita 50%)

La comunicazione verrà così compilata:

la percentuale da indicare nel quadro relativo agli elementi identificativi dell'immobile sarà del 100% (quota complessiva oggetto del trasferimento), la percentuale da indicare nel quadro del cessionario sarà del 50% e la percentuale da indicare nel quadro del contitolare del cessionario sarà del 50%.

**Quadri descrittivi
degli immobili**

Esempio n. 2

Tizio (proprietario del 100% di un immobile) cede a Caio la quota del 60% e a Nunzio la quota del 30% rimanendo in tal modo proprietario della quota del 10%.

Cedente: Tizio (quota ceduta 90%)

Cessionario: Caio (quota acquisita 60%)

Contitolare del cessionario: Nunzio (quota acquisita 30%)

La comunicazione verrà così compilata:

la percentuale da indicare nel quadro relativo agli elementi identificativi dell'immobile sarà del 90% (quota complessiva oggetto del trasferimento), la percentuale da indicare nel quadro del cessionario sarà del 60% e la percentuale da indicare nel quadro del contitolare del cessionario sarà del 30%.

Esempio n. 3

Tizio e Caio (proprietari ciascuno del 40% di un immobile) cedono a Nunzio la quota del 60% e a Prisco la quota del 20%.

Cedente: Tizio (quota ceduta 40%)

Contitolare del cedente: Caio (quota ceduta 40%)

Cessionario: Nunzio (quota acquisita 60%)

Contitolare del cessionario: Prisco (quota acquisita 20%)

La comunicazione verrà così compilata:

la percentuale da indicare nel quadro relativo agli elementi identificativi dell'immobile sarà del 80% (quota complessiva oggetto del trasferimento), la percentuale da indicare nel quadro del cedente sarà del 40%, la percentuale da indicare nel quadro del contitolare del cedente sarà del 40%, la percentuale da indicare nel quadro del cessionario sarà del 60% e la percentuale da indicare nel quadro del contitolare del cessionario sarà del 20%.

Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla voce "Come si determina il valore degli immobili".

Firma

La comunicazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalle persone indicate come "cedente" o "cessionario" il diritto reale sul frontespizio della comunicazione stessa oppure dal soggetto tenuto alla comunicazione se è stato compilato l'apposito quadro. **Solo nel caso di presentazione di unica comunicazione** da parte di tutti i soggetti, questa deve essere dagli stessi sottoscritta. Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi. Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.

Cosa si intende per:

Cedente	Chi vende, chi dona, il soggetto deceduto e il locatore per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
Cessionario	Chi acquista, chi riceve in donazione, l'erede che accetta l'eredità e il locatario "utilizzatore" per gli immobili in locazione finanziaria.
Fabbricato	E' la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l'«abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale.
Area Fabbricabile	E' l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Vengono considerati tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale "iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9, ex SCAU ora INPS - Sezione previdenza agricola - con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia", i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
P.M. <i>Porzione Materiale</i>	Singola parte di fabbricato appartenente ad uno o più proprietari, autonomamente individuabile.
C.C. <i>Comune Catastale</i>	E' l'entità territoriale che può coincidere con i limiti amministrativi del Comune o essere solamente parte di questo.
P. Cat. <i>Partita Catastale</i>	E' un inventario di beni immobili organizzato in cui vengono riepilogate tutte le particelle possedute dai soggetti (persone o ditte) nel Comune catastale. Ogni partita è individuata da un numero progressivo univoco nell'ambito del Comune catastale.
P. Ed. <i>Particella Edificiale</i>	Identifica nelle mappe catastali il fabbricato (unità immobiliare urbana).
Sub. <i>Subalterno</i>	E' l'elemento numerico che concorre, in connessione al numero della particella edificiale, alla inequivocabile individuazione dell'unità immobiliare, qualora il fabbricato sia suddiviso in più unità immobiliari. Ad essa è attribuita una autonoma rendita.
Rendita <i>Rendita Catastale</i>	Rappresenta il reddito annuo medio, ordinariamente ricavabile dalla unità immobiliare urbana.

P. F. *Particella fondiaria* Identifica nelle mappe catastali una porzione continua di terreno ben definita alla quale è attribuito un reddito dominicale ed agrario a seconda del tipo di coltura sviluppato.

Diritto di proprietà (Art. 832 codice civile). E' il diritto reale più ampio, che si concreta nel potere di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo.

Diritto di usufrutto (Da art. 978 ad art. 1020 codice civile) E' il diritto di godere della cosa altrui per un tempo determinato o per tutta la vita, rispettando la destinazione economica della cosa.

Diritto di uso (Art. 1021 codice civile) E' il diritto di servirsi di una cosa altrui, e se è fruttifera, di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.

Diritto di abitazione (Art. 1022 codice civile) E' il diritto di abitare una casa altrui limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, è riservato il diritto d'abitazione sulla casa adibita ad abitazione principale (art. 540 codice civile). Analogo trattamento è riservato al coniuge che, a seguito di separazione, rimane ad abitare la casa coniugale.

Diritto di superficie (Da art. 952 ad art. 956 codice civile) E' il diritto di fare e di mantenere, in perpetuo o a tempo determinato, una costruzione sopra o sotto il suolo altrui, acquistando la proprietà della costruzione separatamente dalla proprietà del suolo.

Enfiteusi (Da art. 957 ad art. 977 codice civile) E' il diritto di godere un fondo altrui con l'obbligo di migliorarlo e di pagare al concedente (proprietario) un canone periodico.

Come si determina il valore degli immobili

Fabbricati

Per i fabbricati il valore è costituito dall'intera rendita catastale, espressa in euro, rivalutata del 5% moltiplicata:

- ✓ per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- ✓ per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- ✓ per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Se il fabbricato è sfornito di rendita, oppure se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati simili.

Le operazioni di moltiplicazione illustrate sopra vanno effettuate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza né gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito, né il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione, aumentata del 5 per cento, è di Euro 1.084,56, il valore sarà sempre di Euro 108.456,00, sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione e dal fatto che siano utilizzati o meno).

fabbricati di interesse storico o artistico

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1939, n. 1089 (ora D.Lgs. 29.10.1999 n. 490), e successive modificazioni, si assume la rendita catastale, aumentata del 5 per cento, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. In tale ultimo caso il fabbricato classificabile nel gruppo D sprovvisto di rendita catastale la base imponibile si calcola utilizzando i dati di contabilità.

Ciò, in quanto, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione. In tal caso la consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura di un vano abitativo medio che si assume pari a mq 18.

Fabbricati delle imprese

Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dell'anno a cui si riferisce la comunicazione. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati e attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti. Si ricorda che il

criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui i predetti fabbricati siano di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e succ. modificazioni.

Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

<p><i>Casi di esenzione</i></p>

Sono esenti dall'ICI, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (vedasi la voce "Gruppi e categorie catastali dei fabbricati");
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l' 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 (nella Regione Trentino Alto Adige tutti i terreni agricoli sono esenti);
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Si consiglia comunque di verificare con il Comune la possibilità di ulteriori esenzioni.